



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

ALL. TO n° 4

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AI SERVIZI
E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI**

Allegato alla deliberazione

di C.C. N. 77 del 29.11.05
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO



[Signature]
[Signature]

Capo I

OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990:

- a) disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali erogati dal Comune di Pove del Grappa. La concessione di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune di Pove del Grappa nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità;
- b) disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- c) stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta comunale, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati come previsto dall'art. 149 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000;
- d) adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2

PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- e) concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3

FINALITÀ

I servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c) superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d) sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari del sistema scolastico e formativo;
- e) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- f) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Capo II

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 4

DEFINIZIONE

- 1) I servizi sociali del Comune di Pove del Grappa sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, agli emigranti che rientrano dall'estero, agli immigrati e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative anche in convenzione con altri Enti pubblici o privati.
- 2) Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
- 3) Si articolano in una serie di prestazioni e servizi erogati al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, le cause d'ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione. Alcuni servizi, qualora l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e/o l'economicità, possono essere delegati ad altri Enti quali l' ULSS, la Comunità Montana del Brenta, l' Unione dei Comuni di Campolongo-Pove-Solagna.

Art. 5

DESTINATARI

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali (art. 125 L.R. n. 11/2001), senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso:

- a) i cittadini e le famiglie residenti nel Comune di Pove del Grappa;
- b) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari residenti nel Comune o cittadini che, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge nazionale e regionale, versino in condizioni di indigenza;
- c) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti nel Comune, presenti per motivi di lavoro e che siano in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo dello stesso e che versino in condizioni di indigenza;
- d) altre persone temporaneamente presenti nel Comune, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa.
- e) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nel Comune e che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;

Art. 6

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI.

Il Comune di Pove del Grappa provvede alla programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso l'integrazione di servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Realizza in particolare i seguenti servizi e prestazioni:

1. Assistenza economica integrativa per i nuclei con minori, anziani, disabili a rischio di emarginazione sociale;
2. Assistenza economica straordinaria;
3. Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.);
4. Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
5. Integrazione retta di ricovero per anziani e disabili collocati in strutture residenziali;
6. Integrazione retta di ricovero per inserimento minori in strutture residenziali;
7. Contributi economici per affidi di minori a famiglie affidatarie o comunità;
8. Telesoccorso e telecontrollo domiciliare;
9. Soggiorni climatici per anziani;
10. Centro Diurno con servizio di Segretariato Sociale;
11. Centro Estivo Comunale (C.E.C.);
12. Contributo emigrati definitivamente rimpatriati in Italia.
13. Sostegno economico agli iscritti ad Asili Nido o strutture similari convenzionate e non con il Comune;

Collabora, inoltre, con la Regione e con lo Stato per l'istruttoria e la liquidazione agli interessati dei seguenti contributi:

- contributo per eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e L.R. n. 41/93);
 - contributo per coloro che assistono persone non autosufficienti a domicilio (L.R. n. 28/91);
 - contributo per affitto (Legge n. 431/98);
 - contributo ex IPAI (minori riconosciuti da un solo genitore);
 - contributo per parti plurigemellari (L.R. n. 19/2003);
 - contributi "Veneti nel mondo" (L.R. 2/2003);
 - assegno nucleo familiare (art. 65 legge n. 448/98);
 - assegno di maternità di base (art. 74 e art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001);
- e quant'altro verrà previsto dalla normativa.

Art. 7

OSSERVATORIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Viene istituito un Osservatorio per servizi socio-assistenziali con le seguenti funzioni:

- a)-proporre iniziative e/o suggerimenti per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi assistenziali erogati dal Comune;
- b)- valutazione di iniziative straordinarie e particolari proposte da Associazioni e/o Gruppi che operano nel territorio;

L' Osservatorio è composto da:

- Sindaco o Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- Responsabile del Servizio Sociale Comunale con funzioni di Segretario;
- Presidente Associazione Pro-Loco;
- Presidente dell'Associazione Volontari Assistenza Sociale (A.V.A.S.);
- Medici di base e pediatri operanti nel Comune;
- Parroco della parrocchia di San Vigilio di Pove del Grappa.

L'Osservatorio si riunisce, di norma, due volte l'anno entro il 30/6 e 31/12, su invito scritto del Presidente o quando lo stesso lo ritenga necessario.

Dell'incontro verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario.

L'Osservatorio è regolarmente costituito anche se non è presente la maggioranza dei componenti.

Il Presidente può invitare al tavolo di lavoro, qualora l'argomento interessi problematiche specifiche, esperti della materia o perché hanno già affrontato casi analoghi o perché hanno fatto studi, approfondimenti o sperimentato iniziative e/o situazioni simili.

Capo III

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Art. 8

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 9

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al sistema di interventi e servizi sociali, viene introdotto l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata ai sensi della normativa di legge in vigore.

Art. 10

ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, avviene, di norma, in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come previsto dal precedente art. 9.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

Art. 11

VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

La Giunta Comunale può prevedere, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31.03.1998 n. 109.

Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98.

Art. 12

RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, il Funzionario Responsabile, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isee secondo tali più favorevoli condizioni e ne determinerà la data di decorrenza.

Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di un membro del nucleo familiare.

Art. 13

SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

La Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio stesso, determina per ogni prestazione o servizio sociale e assistenziale, la "soglia di accesso per la gratuità", rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98, (e successive modifiche ed integrazioni) adeguando i valori all'indice Istat sul costo della vita.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma gratuita ai servizi sociali erogati dal Comune.

Art. 14

MODALITÀ E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI O SERVIZI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore della "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata ai servizi erogati dal Comune.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la "soglia di accesso per la gratuità", determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente articolo.

Capo IV

PROCEDURE

Art. 15

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni sul proprio nucleo familiare e sulla situazione economica di tale nucleo necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), come prevista dalla normativa vigente (art. 25 Legge 328/00).
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio. Coloro che in sede di controllo risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, saranno esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.
4. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio dell'attestazione ISEE, i cittadini possono avvalersi anche di soggetti esterni, quali i CAF (Centri Assistenza Fiscale);
5. Le agevolazioni saranno concesse dalla Giunta Comunale e con determinazione del responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso, così come meglio precisato nelle allegate schede dei servizi. In caso di richieste di agevolazioni o contributi non dettagliatamente regolamentate dal presente, la competenza all'erogazione spetta alla Giunta Comunale.
6. Per particolari casi sociali, il funzionario delegato, potrà decidere che l'ammissione al servizio richiesto venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

Art. 16

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Pove del Grappa esegue controlli a campione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 e art. 4 DLGS n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizio sociale, con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze ed i dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

Il Comune può:

- stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri enti statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. (dichiarazioni sostitutive uniche);
- richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali;
- provvedere a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni ed adottare i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il Responsabile dei Servizi Sociali avvia le necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre e/o revocare le prestazioni o i servizi concessi ed a risarcire quanto percepito indebitamente, compresa la segnalazione alla Procura della Repubblica.

Capo V

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI

Art. 17

SCHEDE SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI

I Servizi, interventi o prestazioni erogati dal Servizio Sociale del Comune di cui all' art. 6 del presente Regolamento, vengono di seguito esplicitati attraverso specifiche schede che fanno parte integrante del presente regolamento.

Ogni scheda comprende:

- tipologia del servizio, intervento o prestazione;
- ubicazione delle strutture;
- criteri di accesso;
- determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti;
- domande, termini e procedimento amministrativo.

GRUPPO 1

SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE;

SCHEDA 1A - Servizi Asili Nido o Nidi Famiglia in convenzione

SCHEDA 1B - Spazio incontro genitori bambini 0 - 6 anni

SCHEDA 1C - Centri Estivi Comunali

SCHEDA 1D - Convitti e semi-convitti per minori

SCHEDA 1E - Assegnazione di alloggi

SCHEDA 1F - Centro socio-ricreativo-culturale per anziani

SCHEDA 1G - Soggiorni climatici per anziani e inabili

SCHEDA 1H - Telesoccorso - telecontrollo domiciliare

SCHEDA 1I - Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

SCHEDA 1L - Pasto caldo a domicilio o presso il Centro Diurno Anziani

SCHEDA 1M - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

GRUPPO 2

INTERVENTI E PRESTAZIONI ECONOMICHE CON FONDI COMUNALI

SCHEDA 2A - Assistenza economica straordinaria.

SCHEDA 2B - Contributo integrazione retta Casa di Riposo, RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o altre strutture socio-assistenziali.

GRUPPO 3

INTERVENTI E PRESTAZIONI ECONOMICHE CON FONDI STATALI E REGIONALI

SCHEDA 3A - Contributi con fondi statali e regionali

Capo VI

NORME FINALI

Art. 18

DECORRENZA

Le norme del presente Regolamento si applicano, relativamente all'introduzione dell'ISEE, con la gradualità che la Giunta Comunale riterrà più opportuna, a tutti i servizi, interventi e prestazioni indicati nel presente regolamento.

La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 13, determinerà le tariffe dei vari servizi sociali per i quali non viene applicato l'ISEE, sulla base dei costi dei servizi stessi.

Art. 19

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il **1 gennaio 2006**.

Il Regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune di Pove del Grappa.

Il presente Regolamento revoca gli artt. 5 e 5 bis e art. 1 comma 4 lett. a) del Regolamento Comunale "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 22.06.1998 e successiva delibera di integrazione Consiglio Comunale n. 17 del 05.03.2001, il Regolamento di Assistenza Domiciliare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11.06.2001 e il Regolamento per l'utilizzo del Centro Diurno per Anziani approvato con delibera del Consiglio Comunale n°169 del 16.10.1987.

INDICE

CAPO I	OGGETTO – PRINCIPI – FINALITA'	pag. 1
CAPO II	SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI	pag. 3
CAPO III	ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI	pag. 6
CAPO IV	PROCEDURE	pag. 8
CAPO V	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI	pag. 10
CAPO VI	NORME FINALI	pag. 12

GRUPPO 1

SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE

SCHEDA 1A

DENOMINAZIONE	SERVIZIO ASILI NIDO O NIDI FAMIGLIA IN CONVENZIONE E NON
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	L'Amministrazione Comunale può stipulare delle convenzioni con altre Amministrazioni Comunali o con strutture private site nel Comune. Attualmente è stata sottoscritta una convenzione con il nido famiglia "La Coccinella" sito in Via Fossà n. 13.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	Residenza nel Comune di Pove del Grappa.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La tariffa del servizio è stabilita dall'Amministrazione Comunale ospitante o dalla struttura privata. Il Comune di Pove del Grappa integra la retta con un contributo economico fisso per ogni bambino. Tale contributo è annualmente deliberato dalla Giunta Comunale ed è concesso alle famiglie residenti nel Comune che abbiano bambini iscritti da 0 a 3 anni ed è rapportato alle ore di permanenza.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda deve essere presentata all' Ufficio Sociale del Comune ed il contributo decorre dal mese successivo alla richiesta.

SCHEDA 1B

DENOMINAZIONE	SPAZIO INCONTRO GENITORI BAMBINI 0 – 3 anni
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	E' uno spazio incontro in cui i genitori possono incontrarsi e quindi condividere, confrontare e far incontrare le proprie idee ed esperienze. Sono persone che hanno in comune il fatto di essere genitori e bambini/figli e di esserlo in un momento estremamente delicato ed importante della vita: la fascia di età che va dai 0 a 3 anni.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	In genere si utilizzano le strutture adeguate al servizio quali la Scuola Materna.
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	Possono accedere allo spazio incontro i genitori con figli che hanno un'età compresa tra 0 – 3 anni.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	L'accesso al servizio è gratuito in quanto rientra nel progetto finanziato dalla Legge 285/97.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Non sono previsti termini di scadenza per accedere al servizio.

SCHEDA 1C

DENOMINAZIONE	CENTRI ESTIVI COMUNALI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il servizio offre un sostegno alle famiglie che per motivi familiari, sociali e/o di lavoro non possono seguire i propri figli nel periodo estivo. Il C.E.C. è un servizio rivolto ai minori che si propone finalità quali la socializzazione e lo sviluppo dei loro interessi attraverso attività ludico-ricreative nonché aggregative. Tale iniziativa è rivolta alla seguente fascia di età: dai bambini che hanno frequentato il 2° anno della Scuola dell'Infanzia fino ai ragazzi che hanno frequentato il 3° anno della Scuola Secondaria di Primo grado.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Di norma presso edifici scolastici e spazi a verde comunali.
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	Residenza nel Comune e ordine cronologico di presentazione della domanda. Eventuali domande fuori Comune verranno accolte con riserva, in rapporto ai posti disponibili. HANNO ACCESSO PRIORITARIO: • Minori in carico al Servizio Sociale comunale e/o segnalati dall'Azienda ULSS n. 3 per i quali l'inserimento al Centro Estivo costituisce un intervento significativo oltreché un supporto alla famiglia; • Minori conviventi con un solo genitore; • Famiglie prive di sostegno e di appoggi familiari: entrambi i genitori lavorano con orari che non permettono di seguire i figli durante il periodo estivo; • Famiglie in difficoltà a svolgere la funzione educativa nei confronti del minore, a causa di particolari e/o gravi problemi relazionali, socio-economici o psicofisici; • Minori in struttura protetta o in affidamento familiare alla stessa data.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio sarà determinata annualmente da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione del piano finanziario dell'iniziativa. Potranno essere previste tariffe differenziate per gli iscritti non residenti e per i fratelli.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda, di norma, si presenta entro il termine stabilito annualmente dal Servizio Sociale. Eventuali inserimenti oltre il termine stabilito possono essere effettuati previa valutazione del Servizio Sociale.

SCHEDA 1D

DENOMINAZIONE	CONVITTI E SEMI-CONVITTI PER MINORI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Copertura retta per minori che necessitano di protezione e tutela presso strutture protette: Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad una struttura protetta, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. L'intervento di tutela può essere proposto dai Servizi Sociali comunali e/o dai competenti Servizi dell'Azienda Ulss n. 3.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune. • Famiglie inadeguate nella funzione educativa del minore, a causa di particolari e/o gravi problemi relazionali, socio-economici o psico-fisici.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte della famiglia del minore sarà determinata con apposito provvedimento del Funzionario sulla base delle fasce di reddito ISEE deliberate dalla Giunta Comunale.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Non esiste termine per la presentazione dell'istanza per l'inserimento in Comunità alloggio.

SCHEDA 1E

DENOMINAZIONE	ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il Comune assegna in locazione, in comodato, in foresteria o altra forma alloggi di sua proprietà e quelli avuti in locazione da privati o altri Enti, a persone o famiglie che si trovano in particolari stati di bisogno sociale ed economico.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Gli alloggi di proprietà comunale sono ubicati: • un alloggio in Via Tozzi (ex ECA) • un alloggio in Via Bastianelli • un alloggio in Via Annibale da Bassano(solo nuda proprietà) Gli alloggi assegnati in uso al Comune sono ubicati: • alloggio Via Tozzi (proprietà ex FF.SS.) • alloggio Via Padova (proprietà ex FF.SS.) • alloggio Via Bastianelli (proprietà privati)
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	Nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a quello stabilito dalla Giunta Comunale e non siano proprietari di altri fabbricati nel territorio nazionale e versino in particolari situazioni sociali. L'assegnazione verrà deliberata dalla Giunta Comunale sulla base di apposita relazione dei servizi sociali.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	Di norma il corrispettivo richiesto è determinato in relazione alle spese sostenute dal Comune per la manutenzione ordinaria. Per gli immobili avuti in locazione da altri Enti sarà calcolato in relazione al canone di affitto dovuto dal Comune. Qualora le condizioni economiche del nucleo familiare lo richiedano, su apposita relazione del Responsabile ai Servizi Sociali, l'assegnazione dell'immobile può essere fatta a titolo gratuito.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Non esistono termini prestabiliti. L'assegnazione sarà effettuata valutando l'urgenza e la necessità del singolo caso e sulla base della disponibilità degli alloggi.

SCHEDA 1F

DENOMINAZIONE	CENTRO DIURNO SOCIO- RICREATIVO-CULTURALE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	E' un servizio socio-ricreativo-culturale diurno finalizzato a prevenire l'emarginazione, la solitudine e l'inattività delle persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti. Accoglie vari servizi e varie attività: è luogo di incontro, di riunione, di vita di relazione, di possibile aggiornamento. Le attività svolte sono il servizio mensa (vedasi SCHEDA 1L), servizio infermieristico, attività socio-ricreative culturali varie (gite, giochi, gare, tornei, incontri culturali su tematiche varie) in convenzione con l' AVAS. La durata dell'apertura del Centro Diurno viene stabilita dalla Giunta Comunale in relazione ai servizi prestati e alle esigenze locali.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Il Centro è situato in Via Marconi c/o l'Edificio Servizi Sociali.
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune (Per casi particolari potranno essere ammessi anche anziani o adulti non residenti nel Comune. In questo caso l'ammissione deve essere deliberata dalla Giunta Comunale. • Età pensionabile o minore età per particolari casi seguiti dai Servizi Sociali o persone disabili.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	L'accesso ai servizi proposti dal Centro Diurno è gratuito ad esclusione del servizio mensa il cui costo, di norma, è pari al prezzo di fornitura del pasto.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Limitatamente ad alcune prestazioni socio-assistenziali le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio Servizi Sociali al sorgere del bisogno.

SCHEDA 1G

DENOMINAZIONE	SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E INABILI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	I soggiorni in località climatiche rappresentano un'opportunità offerta alla terza età di svago, recupero psico-fisico e di socializzazione. Essi si inseriscono nel quadro di iniziative socio-ricreative culturali promosse dai Servizi Sociali del Comune aventi come scopo principale la prevenzione di forme di isolamento e di disadattamento sociale. Sono, di norma, organizzate dalla Comunità Montana del Brenta con delega del Comune.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Gli stessi si svolgono in località marine, montane o lacustri, presso strutture alberghiere.
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune. • Età: 60 anni salvo motivate eccezioni. • Autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità. • Criterio cronologico di presentazione della domanda.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente sarà pari al costo comunicato dalla Comunità Montana del Brenta o comunque pari alla spesa effettivamente sostenuta dall'Ente organizzatore.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociali nei termini che verranno pubblicizzati di anno in anno.

SCHEMA 1H

DENOMINAZIONE	TELESOCORSO TELECONTROLLO DOMICILIARE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi una assistenza tempestiva in situazioni di grave emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile. Il servizio è organizzato dalla Regione Veneto e la gestione è affidata attualmente alla Ditta Tesan di Vicenza.
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	La sede operativa del servizio è a Vicenza.
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune. • Condizioni sanitarie "a rischio". • Persona sola, coppia sola o persona appartenente ad un nucleo familiare che durante la giornata sia comunque sola in quanto i familiari lavorano.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente, sarà determinata, annualmente con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del Dlgs. n. 267/2000 fino all'adozione del Piano Locale da parte dell'ASL n°3 per la domiciliarità. Successivamente le fasce ISEE saranno individuate nel suddetto piano. La soglia di gratuità del servizio è stabilito dalla Regione Veneto.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio servizi sociali al sorgere del bisogno e dovranno essere corredate da certificato medico che dichiari le condizioni di rischio sanitario del soggetto. Verranno poi trasmesse alla Banca dati regionale che provvederà a sua volta ad inoltrarle alla Ditta "Tesan" per l'attivazione del servizio.

SCHEDA 11

DENOMINAZIONE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche. Tali prestazioni si integrano e si coordinano con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (Centro Diurno Anziani, L.R. n. 28/91, telesoccorso, assistenza infermieristica erogata dall' Azienda Ulss n. 3, volontariato organizzato, ecc.) Obiettivi: - a)- prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente; - b)- sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio (compresi i minori); - c)- prevenire e recuperare situazioni di emergenza e/o a rischio; - d)- evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio; Destinatari: Sono potenziali utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare le persone sole, membri dei nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti (minori, disabili, inabili, anziani, ecc.) purchè in famiglia vi siano persone in grado di collaborare. Sono inoltre destinatari dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio, prive di familiari in grado di collaborare. Compiti e prestazioni: Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende: • segretariato sociale; • interventi di aiuto domestico vario; governo della casa: pulizia e riassetto; preparazione pasti, riordino biancheria personale; • igiene e cura della persona; • prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi a carattere tipicamente infermieristico; • spese e commissioni; • fornitura pasti a domicilio; • trasporti;
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Ufficio Servizi Sociali del Comune.

CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune; • Parziale o totale non autosufficienza secondo valutazione dell'Assistente Sociale referente, eventualmente anche attraverso l'applicazione della scheda regionale di valutazione sociale e funzionale S.V.A.M.A.; • Mancanza di reti di supporto secondo valutazione dell'Assistente Sociale referente
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente sarà determinata, annualmente con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000. La Giunta potrà, per particolari e gravi casi, e qualora l'avvio del servizio rappresenti l'unica forma d'intervento assistenziale possibile, deliberare l'erogazione gratuita del servizio stesso. Qualora la/e persona/e interessate al servizio siano inserite in un nucleo familiare, lo stesso sarà individuato come previsto dall'art.11 del regolamento. Per le situazioni ADIMED il servizio è gratuito. Per i soggetti disabili gravi (in possesso di certificazione Legge 104/92), che ne facciano richiesta, il responsabile dei servizi sociali, sentito il parere del competente Assessore, può autorizzare il servizio di assistenza domiciliare gratuito, nel limite massimo di 4 ore settimanali. Tale limite potrà essere derogato per situazioni di particolare bisogno, previa autorizzazione della Giunta Comunale.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di ammissione al servizio va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno ed i requisiti per l'accesso al servizio; può essere inoltrata direttamente dall'interessato o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità. L'ammissione è subordinata all'accertamento dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale, che valuterà le modalità di intervento più opportune e stenderà un progetto assistenziale individualizzato. Cessazione del servizio: Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di: • superamento dello stato di bisogno; • ricovero definitivo in Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio; • richiesta dell'utente; • perdita dei requisiti di ammissione al servizio.

SCHEDA 1L

DENOMINAZIONE	PASTO CALDO A DOMICILIO O PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-RICREATIVO-CULTURALE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il servizio pasto caldo ha carattere di integrazione e completamento di una serie di attività proposte alla popolazione anziana. Può essere erogato o presso la mensa del Centro Diurno, oppure consegnato al domicilio dell'utenza ad integrazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Ufficio Servizi Sociali del Comune.
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	Per la consegna del pasto caldo a domicilio il richiedente deve avere i seguenti requisiti: • Residenza nel Comune; • Impossibilità o difficoltà della persona a provvedere alla propria alimentazione; • Assenza di rete di supporto o impossibilità della stessa a far fronte al bisogno; • Età superiore ai 60 anni, o minore età per casi affetti da patologie psico-fisiche tali da compromettere la completa autonomia del soggetto, anche per brevi periodi. Per la consumazione del pasto presso il Centro Diurno il richiedente deve avere i seguenti requisiti: • Residenza nel Comune; • Età superiore ai 60 anni, o minore età per particolari casi seguiti dai servizi sociali.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente sarà determinata, annualmente con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000. La tariffa sarà diversificata tra pasto caldo presso la mensa del Centro Diurno e pasto caldo a domicilio.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo, debitamente compilato, e sarà soggetta a valutazione tecnica da parte del Responsabile dei Servizi Sociali che stabilirà l'accoglimento, i tempi e le modalità di accesso.

SCHEDA 1M

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Si tratta di un modulo assistenziale che attraverso l'intervento di più figure professionali sociali e sanitarie realizza a domicilio del paziente un progetto assistenziale unitario e condiviso dove l'integrazione si realizza a livello istituzionale (Comune, Ulss), multidisciplinare e/o multiprofessionale; ciò comporta l'erogazione e l'effettuazione a domicilio dell'utente di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie coordinate tra di loro in un progetto personalizzato e condiviso.
UBICAZIONE DELLE STRUTTURE	Ufficio Servizi Sociali del Comune.
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune; • Totale o parziale non autosufficienza; • Valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale Distrettuale della necessità di interventi di natura sociale e sanitaria a domicilio;
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente sarà determinata, di norma, annualmente con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000. Per le situazioni seguite con profilo ADIMED il servizio è gratuito.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di ammissione al servizio va formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio servizi Sociali del Comune e corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno; può essere inoltrata direttamente dall'interessato o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità. L'ammissione è subordinata alla valutazione del caso in U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) che valuterà le modalità di intervento più opportune e stenderà un progetto assistenziale individualizzato. Cessazione del servizio: Il servizio di assistenza domiciliare integrata cessa in caso di: • superamento dello stato di bisogno; • ricovero definitivo presso Istituto o Casa di riposo; • richiesta dell'utente; • valutazione di cessazione da parte dell'U.V.M.D.; • perdita dei requisiti di accesso al servizio.

GRUPPO 2

**INTERVENTI E
PRESTAZIONI ECONOMICHE
CON FONDI COMUNALI**

SCHEDA 2A

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Consiste nell'erogazione di contributi economici a carattere straordinario che vengono assegnati qualora ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona normalmente autonomi e che, con un intervento economico straordinario, possano essere totalmente o parzialmente risolte. Rientrano tra i contributi economici straordinari le seguenti tipologie di richieste: • Interventi previsti dal D.P.R. 616/77 art. 23 a favore delle famiglie di detenuti, vittime del delitto, minorenni soggetti a provvedimenti giudiziari, assistenza post-penitenziaria; • Contributi economici a famiglie affidatarie; • Contributi per pagamento retta Asilo Nido; • Contributi ex IPAI (minori riconosciuti da un unico genitore); • Contributi rientro emigrati dall'estero L.R. n. 2/2003; • Contributi per profughi e rifugiati; • Contributi per assistenza farmaceutica / sanitaria; • Contributi per pagamento bollette varie; • Contributi per persone o nuclei familiari in difficoltà; • Contributi per immigrati extraeuropei L.N. n. 189/2002; • Contributi per assistenza alloggiativa temporanea • Spese funerarie per indigenti; • Contributi a sostegno pagamento retta trasporto scolastico e mensa scolastica • Contributi per pagamento retta scuole per l'infanzia private; • Contributi per partecipazione Centri Estivi Comunali (C.E.C.); • Contributi per partecipazione Soggiorni Climatici Anziani; • Contributo per acquisto di impianti di climatizzazione a favore di persone con handicap grave. Altri interventi non prevedibili su proposta motivata del Servizio Sociale.
CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Sono ammessi ai contributi coloro che sono residenti nel Comune e versano in particolari condizioni di disagio o difficoltà. determinate dalle seguenti condizioni: a)- presenza nel nucleo familiare di: • persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo; • persone disabili, alcoliste o tossicodipendenti e/o affetti da AIDS, le cui problematiche compromettano la situazione socio-economica

	della famiglia di appartenenza; b)- esistenza di circostanze particolari e temporanee che comportino situazioni a rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il nucleo familiare; c)- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio.-assistenziali; d)- famiglie inadeguate per la funzione educativa al minore a causa di particolari o gravi problemi relazionali, socio-economici o psico-fisici;
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Alla prestazione si accede mediante domanda motivata al Comune, al sorgere dello stato di bisogno. Il contributo viene erogato dalla Giunta Comunale in seguito ad istruttoria per la verifica della sussistenza dei criteri di accesso e relazione scritta dell' Assistente Sociale indipendentemente dalla fascia di reddito ISEE. Tale sussidio sarà erogato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico . Il contributo è comunque proponibile di volta in volta per periodi di durata, di norma, non superiori a 6 mesi.
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO	L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità contenuti nel presente Regolamento. In ogni caso la Giunta Comunale, sulla base di una motivata relazione dell'Assistente Sociale / Ufficio Sociale che evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali che determinano l'intervento, può prevedere l'erogazione di contributi temporanei / straordinari anche in situazioni non previste ed in deroga ai vincoli del presente Regolamento.
MOTIVI DI ESCLUSIONE	Di norma costituiscono motivi di esclusione degli interventi: a)- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. modificato dall'art. 168 della Legge 151/75) e che di fatto vi provvedano; b)- la motivata valutazione negativa da parte del Responsabile dell' Ufficio Sociale sulla situazione socio-economica familiare relativamente al problema prospettato.

SCHEDA 2B

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO, R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) ED ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Si tratta di un intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio Bilancio a favore di adulti e anziani, per i quali l' U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) abbia definito un progetto d'intervento compatibile con una scelta di residenzialità.
CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	L'integrazione ha luogo nel caso in cui l'utente non sia in grado di far fronte interamente al pagamento della retta di ricovero facendo riferimento alle seguenti capacità economiche: - a)- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento; - b)- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc.); - c)- il patrimonio immobiliare. In riferimento alla lettera c), se il ricoverato risulta proprietario o comproprietario di più beni immobili non è considerato in stato di bisogno e pertanto il Comune non è tenuto ad intervenire. Qualora, invece, il ricoverando risulti proprietario o comproprietario della sola unità abitativa, l'Amministrazione Comunale potrà, su approfondite considerazioni e valutazioni da parte del competente ufficio, richiedere il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero da essa sostenute, concordando con lo stesso o con i familiari una legale forma di garanzia. Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura, potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione della richiesta sarà condizionata dalla sottoscrizione di un impegno di rimborso al Comune degli oneri da esso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione delle rendite. All'utente per il quale il Comune avrà riconosciuto un'integrazione al pagamento della retta di ricovero sarà lasciata una quota mensile per le spese personali pari al 15 % dell'ammontare della pensione minima INPS per dodici mensilità. E' possibile personalizzare l'ammontare della quota su indicata a fronte di particolari condizioni dell'utente. Qualora il ricoverando non sia in grado di far fronte con i propri mezzi alla copertura della retta di ricovero, si farà riferimento ai civilmente obbligati, conviventi o non conviventi. In situazioni particolari in cui sia assolutamente necessario provvedere all'inserimento si procederà comunque al collocamento, riservandosi successivamente di rivalersi nei confronti dei civilmente obbligati.

**DOMANDE
TERMINI
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

La domanda va inoltrata ai Servizi Sociali del Comune in previsione del ricovero definitivo nella struttura residenziale; l'istruttoria verifica la sussistenza dei criteri di accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei familiari obbligati, proponendo un eventuale contributo all'ospite ricoverato.

L'intervento economico si conclude sempre al 31/12 dell'anno della domanda e può essere eventualmente rinnovato per l'anno successivo previa istruttoria da parte del competente ufficio.

GRUPPO 3

**INTERVENTI E PRESTAZIONI CON
FONDI STATALI
O REGIONALI**

SCHEDA 3A

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTI CON FONDI STATALI O REGIONALI
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	1. Contributi per affitto L. n. 431/98. 2. Contributi per assistenza anziani a domicilio L.R. n. 28/91. 3. Assegno nucleo familiare (art. 65 L. n. 448/98). 4. Assegno di maternità di base (art. 74 e art. 75 Dlgs. 151/2001). 5. Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86. 6. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/1993. 7. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. 13/89. 8. Contributo economico L. n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 "Morbo di Hansen". 9. Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/2000. 10. Contributi per malati di Alzheimer L.R. n. 5/2001, erogati dall'Ulss n. 3. 11. Buono Servizio – DGR n. 3782 del 20.12.2002. 12. Assegno di sollievo – DGR n. 3782 del 20.12.2002. 13. Progetto alla vita indipendente : Legge 104/92 e Legge 162/98. 14. Contributi per la regolarizzazione delle badanti: DGRV n. 3630 del 13.12.2002. 15. Contributi per il rientro dall'estero - Legge Regionale n. 2/2003.
CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	1. <u>Contributi per affitto L. n. 431/98</u> Contributo annuale con fondi statali e regionali su emissione di apposito bando comunale di raccolta secondo le linee guida della Regione. Criteri di accesso sono: - titolarità di regolare contratto di locazione in atto nell'anno di richiesta quale residenza del richiedente secondo la L. n. 431/98; - rapporto critico tra I.S.E.E. del nucleo familiare e affitto annuo. 2. <u>Contributi per assistenza anziani a domicilio L.R. n. 28/91</u> Intervento economico annuale con fondi regionali a sostegno dei compiti assistenziali a domicilio delle persone non autosufficienti. Criteri di accesso sono: - rilevazione di significativa perdita dell'autosufficienza secondo la scheda regionale appositamente predisposta; - limiti di reddito del nucleo familiare del richiedente.

3. Assegno nucleo familiare (art. 65 L. n. 448/98)

Per accedere al contributo il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.

4. Assegno di maternità di base (art. 74 e art. 75 del Dlgs n. 151/2001)

Per accedere al contributo il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.

5. Contributi economici straordinari o eccezionali Legge n. 8/86

Contributi da parte della Regione Veneto per situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie del Comune.

6. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. n. 41/93

Possono accedere al contributo gli enti pubblici, gli enti privati le persone fisiche con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali o persone che hanno in carico citati soggetti per le seguenti tipologie di intervento:

1. eliminazione delle barriere architettoniche;
2. acquisto di ausili e attrezzature;
3. adattamento di mezzi di locomozione.

7. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. n. 13/89

Possono accedere ai contributi le persone fisiche con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali dichiarate invalidi civili totali o parziali, o persone che hanno in carico tali soggetti, che effettuano lavori di abbattimento di barriere architettoniche in abitazioni private.

**8. Contributo economico L. n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94
"Morbo di Hansen"**

Possono accedere al contributo le persone che sono affette dalla patologia specifica: si tratta di un sussidio giornaliero che viene erogato per garantire l'assistenza sanitaria. L'importo è variabile a seconda che l'assistito sia al proprio domicilio o ricoverato in struttura sanitaria.

9. Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/2000

Contributi economici a sostegno della famiglia.

10. Contributi per persone affette da malattia di Alzheimer e da altre demenze con gravi disturbi comportamentali L. R. n. 5/2001 e Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2496/2003.

Possono accedere al contributo le persone che sono affette dalla patologia specifica.

	11. <u>Buono Servizio - DGRV n. 3782 del 20.12.2002</u> Contributo economico a favore di famiglie che assistono anziani a domicilio e che necessitano per motivi vari di una pronta accoglienza o di un'accoglienza programmata. Il suddetto buono è spendibile per l'acquisto di giornate di permanenza, per un periodo limitato presso strutture residenziali (case di riposo, RSA). 12. <u>Assegno di sollievo - DGRV n. 3782 del 20.12.2002</u> Contributo economico riconosciuto alle famiglie che assistono a domicilio pazienti terminali, persone con disabilità o anziani non autosufficienti che, per il verificarsi di una situazione di emergenza, si trovino temporaneamente in difficoltà a provvedervi direttamente con propri mezzi. 13. <u>Progetto alla vita indipendente Legge 104/92 e Legge 162/98</u> Il Comune collabora alla stesura del progetto e l'Azienda Ulss provvede alla erogazione. 14. <u>Contributi per la regolarizzazione delle badanti - DGRV n. 3630 del 13.12.2002</u> E' previsto un contributo economico per coloro che regolarizzano le badanti. 15. <u>Contributi per il rientro dall'estero - Legge 2/2003 ex Legge 25</u> E' previsto un contributo per il rientro di cittadini già residenti nel Veneto o loro discendenti dall'estero.
DOMANDE - TERMINI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	1. <u>Contributi per affitto L. n. 431/98</u> La raccolta delle domande per l'anno di riferimento si attua su indicazione, tempi e termini dettati dalla Regione Veneto; la domanda che si compone anche di una auto certificazione secondo lo schema ISE, si raccoglie previa consulenza al dichiarante, con modalità di rete telematica con il servizio regionale incaricato alla raccolta. In tempi successivi la regione comunica al comune di residenza i singoli contributi spettanti ai cittadini inviando anche le somme da erogare. 2. <u>Contributi per assistenza anziani a domicilio L.R. n. 28/91</u> La domanda di contributo regionale può essere presentata anche dall'interessato del familiare che lo assiste. Il servizio sociale comunale, con l'apposita scheda regionale provvede alla rilevazione dei dati e dei parametri. La scheda compilata viene poi inviata alla Regione che provvede alla valutazione del punteggio e ad inserirlo nel tabulato per la liquidazione del contributo.

3. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/93

Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, prima dell'inizio dei lavori. Devono essere predisposte su appositi moduli e corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e le difficoltà di accesso, il preventivo di spesa ed il verbale di visita di Invalidità Civile.

A conclusione dei lavori verranno richieste copie delle fatture comprovanti gli avvenuti pagamenti dei materiali e dei lavori.

4. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. n. 13/89

Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno, prima dell'inizio dei lavori.

Devono essere predisposte su appositi moduli e corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e le difficoltà di accesso, il preventivo di spesa, il verbale di visita di Invalidità Civile, il certificato medico attestante l'handicap.

A conclusione dei lavori verranno richieste copie delle fatture comprovanti gli avvenuti pagamenti dei materiali e dei lavori

5. Contributo economico L. n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 "Morbo di Hansen"

Il contributo viene erogato quadrimestralmente sulla base di presentazione di una domanda da parte del richiedente nel quale lo stesso è tenuto a dichiarare gli eventuali giorni di degenza ospedaliera.

6. Assegno nucleo familiare (art. 65 L. n. 448/98)

Assegno erogato a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti e con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede il beneficio. Deve essere compilata su apposito modulo (DSU- Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente l'autocertificazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISE) così come stabilito dalle norme di legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).

7. Assegno di maternità di base (art. 74 e art. 75 del Dlgs n. 151/2001)

Assegno erogato a favore delle madri cittadine italiane o comunitarie residenti, oppure madri extracomunitarie in possesso di Carta di Soggiorno (art. 9 Dlgs 286/99) che non beneficino del trattamento previdenziale della indennità di maternità.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto. Deve essere compilata su apposito modulo (DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente l'autocertificazione della Situazione Economica Equivalente (ISE) così come stabilito dalle norme di legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).

8. Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto in base alla quota annuale destinata a tale specifico scopo, in unica soluzione, a seguito di apposita istanza motivata da parte del Comune. Non vi sono termini particolari.

9. Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/2000

Contributi a sostegno della famiglia erogati dalla Regione Veneto.

10. Contributi per persone affette da malattia di Alzheimer e da altre demenze con gravi disturbi comportamentali L. R. n. 5/2001 e Delibera Giunta Regionale Veneto n. 2496/2003.

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto tramite l'Azienda Ulss n. 3.

11. Buono Servizio DGRV n. 3782 del 20.12.2002

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto tramite l'Azienda Ulss n. 3.

12. Assegno di sollievo DGRV n. 3782 del 20.12.2002

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto tramite l'Azienda Ulss n. 3.

13. Progetto alla vita indipendente per disabili gravi- Legge 104/92 e Legge 162/98

Il contributo per il diritto alla vita indipendente si concretizza nella predisposizione e realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifiche delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

14. Contributi per il rientro dall'estero – Legge 2/2003

E' previsto un contributo a favore dei cittadini residenti nel Veneto o loro discendenti.

15. Contributi per la regolarizzazione delle badanti – DGRV n. 3630 del 13.12.2002

E' previsto un contributo economico per coloro che regolarizzano le badanti